



# Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

---

- Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 89 DEL 22/12/1997
- modificato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 49 DEL 30/11/2009
- modificato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 12/06/2012
- modificato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 22/12/2015
- modificato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 26/09/2017
- modificato con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 30/11/2020

## **“REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA”**

### Sommario

#### Presentazione

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 - Oggetto**

##### **Articolo 2 - Competenze**

##### **Articolo 3 - Responsabilità**

##### **Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

##### **Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

#### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

##### **Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

#### **CAPO III - FERETRI**

##### **Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro**

##### **Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri**

##### **Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

##### **Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri**

##### **Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento**

#### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso**

##### **Articolo 13 - Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

##### **Articolo 14 - Trasporti gratuiti**

##### **Articolo 15 - Orario dei trasporti**

##### **Articolo 16 - Norme generali per i trasporti**

##### **Articolo 17 - Riti religiosi**

##### **Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale**

##### **Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

##### **Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

**Articolo 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

**Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero**

**Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti**

**Articolo 24 - Rimessa delle auto funebri**

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

**Articolo 25 - Elenco cimiteri**

**Articolo 26 - Disposizioni generali - Vigilanza**

**Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero**

**Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Articolo 29 - Disposizioni generali**

**Articolo 30 - Piano regolatore cimiteriale**

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

**Articolo 31 - Inumazione**

**Articolo 32 - Cippo**

**Articolo 33 - Tumulazione**

**Articolo 34 - Deposito provvisorio**

### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 35 - Esumazioni ordinarie**

**Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

**Articolo 37 - Esumazione straordinaria**

**Articolo 38 - Estumulazioni**

**Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

**Articolo 40 - Raccolta delle ossa**

**Articolo 41 - Oggetti da recuperare**

**Articolo 42 - Disponibilità dei materiali**

### **CAPO V - CREMAZIONE**

**Articolo 43 - Crematorio**

**Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

**Articolo 45 - Urne cinerarie**

### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

**Articolo 46 - Orario**

**Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso**

**Articolo 48 - Divieti speciali**

**Articolo 49 - Riti funebri**

**Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti**

**Articolo 51 - Fiori e piante ornamentali**

**Articolo 52 - Materiali ornamentali**



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 53 - Sepolture private
- Articolo 54 - Durata delle concessioni
- Articolo 55 - Modalità di concessione
- Articolo 56 - Uso delle sepolture private
- Articolo 57 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 58 - Costruzione dell'opera - Termini

#### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 59 - Divisione, Subentri
- Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

#### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 64 - Revoca
- Articolo 65 - Decadenza
- Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 67 - Estinzione

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 68 - Accesso al cimitero
- Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 73 - Orario di lavoro
- Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 75 - Vigilanza
- Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

- Articolo 77 - Funzioni - Licenza
- Articolo 78 - Divieti

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 79 - Mappa
- Articolo 80 - Annotazioni in mappa



# *Comune di Castel Goffredo*

*Provincia di Mantova*

---

**Articolo 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

**Articolo 82 - Scadenziario delle concessioni**

**CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

**Articolo 84 - Cautele**

**Articolo 85 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

**Articolo 86 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

**Articolo 87 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**



# Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2**

##### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'organigramma funzionale.

#### **Articolo 3**

##### **Responsabilità**

3. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune;
  - e) l'inumazione in campo comune;
  - f) la cremazione;
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

### **Articolo 5**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Articolo 6**

##### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### CAPO III FERETRI

#### Articolo 7

##### Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Articolo 8

##### Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### Articolo 9

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è però dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Articolo 10**

#### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, sulla scorta di specifica relazione da parte dell'assistente sociale, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### **Articolo 11**

#### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.





# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile della Polizia Locale, sentito il Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

#### **Articolo 13**

##### **Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.
2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, nella misura dello zero% di quella stabilita per i trasporti di unica categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.
4. La privativa è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
6. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme:
  - a) direttamente in economia, con mezzi e personale propri;
  - b) a mezzo di consorzio di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n.142;
  - c) mediante concessione a terzi.

#### **Articolo 14**

##### **Trasporti gratuiti**

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria e sono gratuiti.



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **Articolo 15**

#### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile dei Servizi Demografici fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

### **Articolo 16**

#### **Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti si eseguono in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Articolo 17**

#### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Articolo 18**

#### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile dei Servizi Demografici, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile dei Servizi Demografici, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica, può anche autorizzare il trasporto presso l'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **Articolo 19**

#### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Articolo 20**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Nel provvedimento devono essere indicati gli estremi della certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile dei Servizi Demografici osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R.285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile dei Servizi Demografici del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 21**

#### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

### **Articolo 22**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicando le



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Articolo 23**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.45.

### **Articolo 24**

#### **Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse dei mezzi funebri devono essere ubicate in località individuate dal competente organo comunale, in conformità alle norme regolamentari, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature deve essere accertata nei modi previsti dalla Legge.

## **TITOLO II** **CIMITERI**

### **CAPO I** **CIMITERI**

#### **Articolo 25** **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
  - I. Principale o del Capoluogo;
  - II. Frazione Casalpoglio.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### **Articolo 26**

#### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono di competenza del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Competono esclusivamente al comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
6. Il dirigente del competente servizio di igiene pubblica controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 27**

#### **Reparti speciali nei cimiteri**

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 28**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, le ceneri e i resti di persone per cui ne sia fatta richiesta.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

##### **Articolo 29**

##### **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, a divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 30.
6. Il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché delle norme in materia antisismica).

##### **Articolo 30**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n.142.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio dovrà tenere conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private oltre i 10anni
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
  - f) cellette ossario;
  - g) nicchie cinerarie;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune;
  - l) aree per monumenti cinerari.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 31**

#### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazione richieste dai privati ed effettuate in aree in concessione.
2. La sepoltura per inumazione privata può concedersi solo in presenza della salma.

#### **Articolo 32**

#### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### **Articolo 33**

#### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n.285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

### **Articolo 34**

#### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.





# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### CAPO IV ESUMAZIONI EDESTUMULAZIONI

#### Articolo 35 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Spetta al soggetto che esegue l'inumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (*scheletrizzato*) al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere del dirigente responsabile del competente servizio di igiene pubblica.
4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione (*scheletrizzazione*), sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, salvo non risulti comprovata da plurime esperienze una loro inefficacia.
5. Il cadavere o i resti mortali possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

#### Articolo 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Compete al responsabile del servizio di custodia, ove distinto, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e all'albo pretorio comunale.

#### Articolo 37 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio polizia mortuaria, per il trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione, fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate del Responsabile del Servizio



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

polizia mortuaria per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo del competente Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale del servizio di igiene pubblica della A.T.S. in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 38** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e possibilmente per tutto l'anno successivo, nonché pubblica all'albo pretorio comunale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione, o loculi con congiunti, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune o cremati a cura del Comune.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione, o loculi con congiunti previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni cinque.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate da provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

### **Articolo 39**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Articolo 40**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Articolo 41**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 42**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto si potrà autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **Articolo 43 Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Articolo 44**

##### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

#### **Articolo 45 Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 46 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Articolo 47 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

3. Per motivi di salute, età o altro comprovato impedimento, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, o altri mezzi idonei alla fattispecie, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Articolo 48**

#### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, tombe, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria; o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune;
  - l) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale;
  - p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 49**

#### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

### **Articolo 50**

#### **Epigrafi, monumenti, ornamenti**

1. Sulle lapidi di tombe, loculi, cellette ecc. possono essere apposte o incise croci, ricordi, simboli, monumenti, vasi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali scelti dai congiunti.
2. Ogni nuova epigrafe deve comunque contenere le generalità del defunto.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

3. I loculi e le cellette per le sepolture individuali sono forniti comprensivi di lapide di marmo tipo “botticino classico” o “botticino semiclassico” e relativa cornice negli stessi materiali, quest’ultima comprensiva di posa; resta a carico del concessionario l’onere di provvedere alle applicazioni di cui ai punti (1) e (2) e alla posa della lapide; viene lasciata libertà di scelta del materiale delle lapidi da apporsi a completamento delle tombe di famiglia.
4. È concessa la facoltà di unire un massimo di due loculi adiacenti in senso orizzontale o verticale in una unica lapide, con rimozione della parte strettamente necessaria del muro di separazione, sia esso pilastro o solaio; è altresì concessa la sostituzione delle lapidi fornite dal Comune, e il posizionamento delle lapidi in posizione obliqua rispetto al piano delle cornici (c.d. collocazione “a libro”), mantenendo tuttavia colori e materiali delle lapidi uguali a quelle fornite dal Comune (marmo tipo “botticino classico” o “botticino semiclassico”); tali facoltà sono a spese del privato richiedente, non danno luogo ad alcun rimborso e non sono comunque estese alle campate E ed F; l’unione di due loculi adiacenti e qualunque altra soluzione che dia luogo alla rimozione di parte delle murature sono soggette al pagamento anticipato delle spese che il Comune dovrà sostenere per il ripristino alla scadenza della concessione, quando non sia rinnovata. La tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Lo spessore delle lapidi di marmo da apporsi in posizione orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm 10, mentre per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (es. granito), è consentito l’uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm 4. è prescritto l’impiego di chiavette per il collegamento delle pietre. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio concessionato, questo dovrà essere comunque progettato e realizzato in qualsiasi materiale, potranno essere coltivati fiori, erbe o arbusti, ma dovrà essere tenuto sempre in ordine.

### **Articolo 51**

#### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Articolo 52**

#### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 42 in quanto applicabili.



# Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Articolo 53

##### Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, o per inumazione individuale di durata oltre 10 anni.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, celle, edicole, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Articolo 54

##### Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e per i monumenti cinerari;
  - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 40 anni per i loculi;
  - d) in 20 anni per le inumazioni private a richiesta;
  - e) in 10 anni per le inumazioni in campo comune.
3. Su richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta dietro il pagamento del



# Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

---

canone di concessione di cui in tariffa, per 99 anni per le concessioni di cui al punto a) per 20 anni per le concessioni di cui al punto c).

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della sepoltura.
5. Per le concessioni in vita il concessionario all'atto della tumulazione dovrà corrispondere al Comune una somma proporzionale al numero degli anni intercorsi dalla data dell'atto concessivo a quello della effettiva tumulazione della salma in base alla tariffa in vigore all'atto della tumulazione.

## Articolo 55

### Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al secondo comma, lettera c) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri o resti per i loculi resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. I loculi cimiteriali verranno posti in concessione secondo il metodo ascendente verticale, in modo che, partendo sempre dal loculo posto nella prima fila orizzontale si arrivi a occupare il loculo posto nell'ultima fila orizzontale della stessa colonna verticale. Contestualmente alla concessione del loculo del defunto, è data facoltà, alla persona in vita richiedente, di avere in concessione il loculo immediatamente sul fianco destro a quello già concesso. Qualora si giunga al termine della campata o ala cimiteriale per cui non sia possibile concedere il loculo affiancato, verrà concesso il loculo immediatamente superiore.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto; qualora per qualsiasi ragione la concessione non avvenga, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto richiesto.

## Articolo 56

### Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.
5. L'eventuale condizione di benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con





# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

dichiarazione del fondatore del sepolcro o dei titolari della concessione.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Articolo 57**

#### **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso della spesa, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
4. Qualora il concessionario non provveda per entro 1 anno al pagamento del rimborso della spesa, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

### **Articolo 58**

#### **Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 59**

##### **Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

- o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
  5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
  6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
  7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
  8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
  9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
  10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### Articolo 60

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari  $1/2 \times N$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.  
(\*)(\* Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata,  $n = 25$ ;
2. La quota è pertanto riferita a  $1/2 \times 25 = 1/50$  della tariffa in vigore.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### Articolo 61

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
    - b1)** per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/198$  della tariffa in vigore al



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

**b2)** per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 62**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, cenere o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Articolo 63**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3 comma dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, cenere o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 64**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 65**

##### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) per violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55;
  - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.57
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Articolo 66**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché Responsabile del servizio di polizia mortuaria, per il tramite del settore comunale competente, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

### **Articolo 67**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**  
**IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 68**

#### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori potrà essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Articolo 69**

#### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del servizio, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei (sotterranei) ed epigei (sopra terra) è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

### **Articolo 70**

#### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

### **Articolo 71**

#### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 72**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Articolo 73**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Articolo 74**

#### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Articolo 75**

#### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

### **Articolo 76**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

#### Articolo 77 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei congiunti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### Articolo 78 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 79 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.





# *Comune di Castel Goffredo*

## *Provincia di Mantova*

---

3. Ad ogni campata in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni campata nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Articolo 80**

#### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) le generalità del defunto o dei defunti;
  - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - c) gli estremi del titolo costitutivo;
  - d) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - e) la natura e la durata della concessione;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 81**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

### **Articolo 82**

#### **Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 83**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, eccetto per la durata delle concessioni.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.



# Comune di Castel Goffredo

## Provincia di Mantova

---

4. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 84**

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 85**

#### **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

### **Articolo 86**

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### **Articolo 87**

#### **Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.